



Il Sindaco

Ord. 21 del 10.01.2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE: MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL DECORO NEL CENTRO ABITATO - (decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20/02/2017 convertito con Legge di conversione n. 48 del 18/04/2017) - adozione di ordinanza ai sensi degli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 bis del TUEL;

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ✓ una parte fondamentale del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 e della successiva Legge di conversione n. 48 del 18.04.2017 è costituita dalla definizione di “sicurezza urbana”, che delinea quali siano gli interessi per tutelare i quali sono ammesse nuove misure di competenza dei sindaci, da attuarsi attraverso il potere di ordinanza previsto dagli articoli 50 e 54 del TUEL;
- ✓ la definizione di “sicurezza urbana” è stata inserita nell’art. 4 dalla legge di conversione, che dispone: *“Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.”;*
- ✓ l’art. 8 del DL 14/2017 come convertito in legge, reca modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare è modificato l’art. 50 che disciplina le competenze del sindaco come capo dell’amministrazione e rappresentante della comunità locale, e l’art. 54 che disciplina invece le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale quale ufficiale di governo, sostituendone il comma 4 bis, più precisamente:
- ✓ *“Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 50: al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.....»;* il succitato articolo, così come modificato può trovare applicazione anche in relazione a forme di accattonaggio con modalità vessatorie;

Settore Polizia Locale

Via Marsala, 13 | 20900 Monza | Tel. 039.28161 | Fax 039.2816257

email poliziale@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

COMUNE DI MONZA
Protocollo N.0004589/2018 del 11/01/2018
Class.: 9.4 «SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO»

- *“b) all’articolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accontonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.»”;*
- ✓ l’art. 9 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20.02.2017 avente ad oggetto: *“Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”* dispone:
 - *comma 1 - “Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.”;*
 - *comma 2 - “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché, per l’articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.”*
 - *Comma 3 - “Fermo il disposto dell’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”*
 - *Comma 4 - “Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.”*
- ✓ con ordinanza sindacale n. 307 del 14/12/2017 sono state individuate e specificate, nell’ambito del territorio comunale di Monza, le aree di cui all’art. 9 comma 3 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20/02/2017 convertito con Legge di conversione n. 48 del 18.04.2017;
- ✓ con ordinanza sindacale n. 308 del 14/12/2017 sono state individuate e specificate, nell’ambito del territorio comunale di Monza, le aree di cui all’art. 9 comma 1 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20/02/2017 convertito con Legge di conversione n. 48 del 18.04.2017;
- ✓ con ordinanza sindacale n. 16 del 09/01/2018 è stata adeguata l’ordinanza 308/2017 andando ad integrare, nell’ambito del territorio comunale di Monza, le aree di cui all’art. 9 comma 1 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20/02/2017 convertito con Legge di conversione n. 48 del 18.04.2017;
- ✓ vengono segnalati casi di:
 - *assembramento di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano in località ricomprese nelle aree delimitate dalle ordinanze sindacali n. 307 e 308 del*

- 14/12/2017, i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e creano difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- raggruppamenti di persone, anche senza fissa dimora, dedite al consumo abituale di bevande alcoliche e superalcoliche, le quali, stazionando in aree pubbliche ed importunando i passanti, generano percezione di insicurezza e mettono in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza;
 - ✓ é motivo di allarme e preoccupazione per la collettività, il fenomeno dell'accattonaggio c.d. "molesto" in quanto posto in essere con il carattere dell'insistenza o dell'oppressione nelle richieste di denaro od attuato con azioni che turbano il libero utilizzo delle aree pubbliche dei parcheggi o che rendono difficoltoso l'accesso ad essi pregiudicando la vivibilità urbana e la tranquillità delle persone e che questo tipo di accattonaggio investe particolari profili di sicurezza della pubblica incolumità, in quanto può verificarsi anche in luoghi caratterizzati da bassa frequentazione di persone per cui coloro che si trovano a subire le richieste di denaro temono, in caso di rifiuto, di subire conseguenze violente dal diniego opposto;
 - ✓ nel territorio del Comune di Monza si evidenzia un fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, con particolare riferimento all'effettuazione di attività commerciali e "artigianali", tale da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, mettendo in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di spazi ed aree pubbliche con pregiudizio anche del decoro e della vivibilità urbana;
 - ✓ le occupazioni abusive di suolo pubblico compromettono altresì la vivibilità e la qualità dell'ambiente urbano nonché la sicurezza stradale, pregiudicandone le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ Gli organi deputati ad accertare e contestare le violazioni amministrative, previste dal decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20/02/2017, sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge n. 689 e cioè il personale delle Forze di Polizia, della Polizia Locale, nonché gli altri soggetti muniti della qualifica di ufficiale ed agente di P.G., competenti, sulla base di specifiche normative, ad esercitare il controllo sull'osservanza delle disposizioni riguardanti l'area urbana del Comune di Monza con particolare riferimento ai luoghi individuati con le citate ordinanze sindacali n. 307 e 308 del 14/12/2017 e della stazione ferroviaria di Monza Sobborghi, comprensiva delle aree di servizio e/o di pertinenza;
- ✓ la repressione dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la quale presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità;
- ✓ si rende necessario adottare dei provvedimenti per la tutela della vivibilità urbana che aumentino nelle persone la percezione di sicurezza;
- ✓ in riferimento alla repressione dei succitati comportamenti, il nuovo quadro normativo presenta marcate novità attribuendo nuovi poteri in capo al Sindaco al fine di tutelare la vivibilità urbana rispetto alle norme contenute nei vigenti regolamenti comunali;
- ✓ ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- ✓ il ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità cittadina, assegnato all'ente locale, si esprime anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio, del suolo pubblico e del decoro urbano;
- ✓ fra le altre cose, il fine pubblico che l'Amministrazione intende perseguire è inibire l'utilizzo del suolo pubblico in assenza di autorizzazione al fine di prevenire ogni possibile lesione del patrimonio pubblico;
- ✓ rivestono grande importanza il contrasto di tutte quelle situazioni di degrado del territorio che alterano il decoro urbano e determinano lo scadimento della qualità e dell'immagine del Comune, in considerazione anche della crescente vocazione turistica del territorio comunale;

- ✓ l'ordine di allontanamento (O.D.A.), di cui all'art. 10 del D.L. 14/2017 come convertito in legge, ha una durata di quarantotto ore;
- ✓ contestualmente all'accertamento delle condotte illecite sopraindicate e a quelle previste dall'art. 9 c. 2 del D.L. 14/2017, attraverso il suddetto O.D.A. al trasgressore viene anche ordinato l'allontanamento dalle aree, nelle forme e con le modalità e per gli effetti previsti dagli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017. Il provvedimento di allontanamento è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni amministrative previsti dagli articoli 688 e 726 del Codice Penale e dall'articolo 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114, nonché, per l'art. 7, c. 15-bis, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

Si è provveduto a dare al Prefetto di Monza preventiva anticipazione e comunicazione dei contenuti della presente ordinanza ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL;

RITENUTO NECESSARIO:

- ✓ nelle more di adeguamento del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, adottare un provvedimento al fine di tutelare il patrimonio culturale ed ambientale di Monza, garantire una maggiore sicurezza urbana nel territorio ed agevolare l'attività operativa della Polizia Locale e degli altri organi deputati ad accertare e contestare le violazioni, relativamente ad interventi volti a preservare il decoro e la vivibilità urbana;

VISTI:

- ✓ l'art. 4 del D. L. 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017, che dispone: "Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città...";
- ✓ gli artt. 8, 9 e 10 del D.L. n. 14 del 20.02.2017 e la successiva Legge di conversione n.48 del 18/04/2017;
- ✓ l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- ✓ l'art. 54 comma 4 e 4 bis del TUEL;
- ✓ il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- ✓ la Legge n. 48 del 18.04.2017;
- ✓ l'art. 7-bis del D.LGS. 18/08/2000 n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- ✓ la Legge 24/11/1981 n° 689 ed in particolare l'art 16 c. 2 come modificato dall'art. 6 bis del D.L 23 maggio 2008 n° 92 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008 n. 125;
- ✓ l'art. 35 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Nelle more di adeguamento del Regolamento di Polizia Urbana, a far data dalla data odierna e fino al 30 giugno 2018, in riferimento agli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, nelle località individuate nelle ordinanze 307 e 308 del 14/12/2017 e nell'ordinanza n. 16 del 09/01/2018 sono vietati i seguenti comportamenti:

- A. il bivacco anche con il consumo di alimenti e bevande sul suolo comunale anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ovvero porre in essere comportamenti che creano difficoltà legate alla libera fruizione delle aree e spazi pubblici;

- B. consumare bevande alcoliche, al di fuori delle aree pertinenti dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati;
- C. l'accattonaggio c.d. molesto posto in essere con il carattere dell'insistenza o dell'oppressione nelle richieste di denaro od attuato con azioni che turbino il libero utilizzo delle aree pubbliche e dei parcheggi anche limitrofi alle predette aree e/o che rendano difficoltoso l'accesso ad esse;
- D. mendicare con la presenza di minori o con l'utilizzo di animali, o "simulando" menomazioni fisiche per richiamare l'attenzione e la compassione dei passanti;
- E. le richieste di denaro con offerta di servizi quali la pulizia dei vetri, fari e altre parti dei veicoli;
- F. importunare/molestare le persone anche con richieste di denaro, prestazioni di servizi e/o cessioni di beni, anche con intralcio alla circolazione stradale, nelle aree di parcheggio e sosta dei veicoli;
- G. occupare illecitamente gli spazi pubblici, limitare e/o impedire l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture e/o aree e stazionare e/o intralciare la libera circolazione di persone e veicoli;

AVVERTE CHE

- ✓ chiunque trasgredisce la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 150,00 ad € 450,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta: € 150,00);
- ✓ i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune;
- ✓ l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune individuato nel Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile.
- ✓ il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese;
- ✓ salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689, nel caso ricorra l'ipotesi, è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione;
- ✓ delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetti tenuti alla loro sorveglianza;
- ✓ Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite sopraindicate e a quelle previste dall'art. 9 c.2 del D.L. 14/2017, al trasgressore viene anche ordinato, attraverso l'ODA (Ordine di Allontanamento) nelle forme e con le modalità e per gli effetti previsti dagli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017, l'allontanamento dalle aree. Il provvedimento di allontanamento è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice Penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, nonché, per l'articolo7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

AVVISA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ✓ ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini del D.LGS 104/2010
- ✓ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199 entro 120 giorni;

DISPONE INFINE CHE:

il presente provvedimento sia:

- ✓ reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e con altre forme di pubblicità;
- ✓ trasmesso per quanto di competenza e per opportuna informazione:
 - Al Prefetto di Monza;
 - Al Comando di Polizia Locale;

- Alla Questura di Milano, tramite il Commissariato di Monza;
- Al Comando Gruppo Carabinieri Monza;
- Al Comando Gruppo Guardia di Finanza Monza.

Monza, 10/01/2018

IL SINDACO
Dario Allevi

